



CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Enrico Parrinello)

Visto:

Il Vicario del Dirigente
(Dott. Ing. Piergiorgio Ricci)

Catania, ottobre 2021

Sommario

CAPITOLO I - PREMESSA	3
CAPITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPITOLO III – LEGGI – OBBLIGHI NORMATIVI, AUTORIZZATIVI E CERTIFICATIVI	6
CAPITOLO IV - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA	6
Art. IV.1 Servizio di vigilanza, sorveglianza e regolamentazione degli ingressi veicolari e servizio di ronda h24 nel C.U. di S. Sofia e al centro urbano	6
IV.1.1 Servizio di vigilanza, sorveglianza e regolamentazione degli ingressi veicolari	6
IV.1.2 Servizio di ronda h24.....	7
C.U. S. Sofia.....	7
Comprensorio del C.U. S. Sofia incluso parcheggio S. Sofia di Via Zenone.....	8
Dipartimento di Scienze Umanistiche	8
Art. IV.2 - Servizio di radio allarme.....	8
Art. IV.3 - gestione, assistenza continuativa, conduzione integrata, call center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24, sistemi di telesorveglianza e televigilanza.	9
IV.3.1 Call Center Integrato.....	9
IV.3.2 Gestione remota dei sistemi di sicurezza	9
IV.3.2.1 Impianti di antintrusione.....	9
IV.3.2.2 Impianti di videosorveglianza.....	10
IV.3.2.3 Collegamento Impianti – Centrale operativa	10
secondo le tempistiche di seguito indicate:.....	10
Art. IV.4 – Modalità di esecuzione del servizio.	10
I DT dovranno essere muniti di Procura Speciale con poteri decisionali e di firma di tutti gli atti tecnici-amministrativi-contabili.....	13
Art. IV.5 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA OGGETTO DI PRESTAZIONI OPZIONALI.....	13
CAPITOLO V – DURATA – TERMINI – VARIAZIONI.....	13
ART. V.1 - DURATA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI	14
Art. V.2 - ORARI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI	14
Art. V.3 - VARIAZIONI DEI SERVIZI	14
Art. V.4 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI O DEI SERVIZI IN TUTTO O IN PARTE	15
Art. V.5 - RICONSEGNA DEI SERVIZI	15
CAPITOLO VI - ASPETTI ECONOMICI E CONTABILI	15
VI.1 - AMMONTARE DELL'APPALTO	15
VI.2 CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI – PAGAMENTI	17
VI.2.2 Prestazioni non programmate	17
VI.2.3 Pagamenti	17
CAPITOLO VII – GARANZIE – ASSICURAZIONI.....	17
Art. VII.1 Garanzie - polizza assicurativa	17
Art. VII.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....	17
Art. VII.3 Garanzia fideiussoria - cauzione definitiva.....	18
CAPITOLO VIII – RISORSE UMANE.....	20
Art. VIII.1 - Risorse umane	20
Art. VIII.2 - Osservanza delle disposizioni normative	20
CAPITOLO IX – SICUREZZA	21
Art. IX.1 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro d.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni	21
Art. IX.2 - Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori	22
CAPITOLO X - ONERI.....	23
Art. X.1 - Subappalto.....	23
Art. X.2 - Responsabilità dell'OEA circa le prestazioni.....	23
Art. X.3 - Oneri dell'Università.....	24
Art. X.4 Spese - imposte e tasse.....	24
CAPITOLO XI – QUALITA' – CONTROLLO SERVIZI - PENALI	24

Art. XI.1 - Controllo delle prestazioni.....	24
Art. XI.2 - Verbale di prove verifiche di conformità.....	25
Art. XI.3 - Penalità	25
CAPITOLO XII - RISOLUZIONE - CONTROVERSIE - COMUNICAZIONI.....	28
Art. XII.1 Risoluzione del contratto	28
Art. XII.2 Ulteriori cause di risoluzione del contrattuale	30
Art. XII.3 Recesso	31
Art. XII.4 Recesso ex art. 1, comma 13, del d.l. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012....	31
Art. XII.5 Controversie.....	31
CAPITOLO XIII – PREZZI	31
Art. XIII.1 - Premessa.....	31
Art. XIII.2 - Validità dei prezzi unitari.....	32
CAPITOLO XIV – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	32
Art. XIV.1 - Soggetti ammessi alla procedura di gara.....	32
Art. XIV.2 - Requisiti di partecipazione.....	33
Art. XIV.2.1 - Requisiti di ordine generale	33
Art. XIV.2.2 - Requisito di idoneità professionale	34
Art. XIV.2.3 - Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	34
Art. XIV.2.4 - Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	34
I requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all’art. XIV.2.4, lett. b) e lett. c),.....	35
Art. XIV.3 - Criterio di aggiudicazione.....	35
OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI COSI’ SUDDIVISI.....	36
L’offerta tecnica non dovrà contenere, in nessun caso, a pena di esclusione, riferimenti ad eventuali costi.	36
COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	38
COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA	39
CAPITOLO XV - ALLEGATI – COMUNICAZIONI	40
Art. XV.1 Allegati	40
Art. XV.2 Comunicazioni.....	40

CAPITOLO I - PREMESSA

È oggetto del presente Capitolato Speciale, in seguito indicato per brevità “CS”, l’affidamento dei servizi di vigilanza, da svolgersi con le modalità e con riferimento agli specifici luoghi indicati nel presente CS e nei relativi allegati, nonché in relazione a nuovi e/o diversi luoghi, su indicazione di questa Stazione appaltante.

L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- a) Servizi vigilanza, sorveglianza e regolamentazione degli ingressi veicolari e servizio di ronda h24 nel C.U. di S. Sofia;
- b) Servizi di vigilanza e sorveglianza delle strutture del centro urbano e extraurbano attraverso sistema di radio allarme;
- c) Servizi di gestione, assistenza continuativa, conduzione integrata, call center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24, sistemi di telesorveglianza e televigilanza;
- d) Prestazioni opzionali, riferite ai servizi appartenenti alle categorie descritte nei punti precedenti, non determinate nel numero e nella quantità, riferite a tutti i luoghi indicati nel corpo del presente CS e nei suoi allegati ovvero a nuovi e/o diversi luoghi, che potranno essere affidate mediante una richiesta di intervento esecutiva da parte dell’Amministrazione.

Le prestazioni di cui sopra sono più analiticamente descritte nel prosieguo del CS e nei rispettivi allegati che, unitamente a tutta la documentazione di gara, costituiscono parte integrante del CS.

La consistenza dei luoghi sarà, altresì, desumibile dalla visita preliminare, da effettuarsi obbligatoriamente in fase di gara, durante e mediante la quale l’Operatore economico potrà:

- effettuare i necessari sopralluoghi agli edifici, locali, spazi e relative pertinenze;
- rendersi conto della consistenza del patrimonio nel suo complesso e delle caratteristiche strutturali, impiantistiche, architettoniche, morfologiche e funzionali dello stesso;
- prendere visione presso la competente area della documentazione sopra richiamata e del rispettivo livello di definizione e consistenza;
- rilevare tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento dei servizi.

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche: Codice) e secondo quanto previsto dalle norme e dalle condizioni contenute nella documentazione posta a base di gara.

CAPITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente CS, costituito in forma integrata da tutti gli articoli che lo compongono e da tutti gli allegati, descritti ed elencati nei rispettivi articoli specifici, regola il rapporto tra l’Università degli Studi di Catania, in seguito nominata per brevità Università, e l’Operatore Economico Aggiudicatario, per brevità OEA, sottoscrittore del rispettivo Contratto.

Per l’OEA la sottoscrizione del Contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena ed incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell’OEA:

- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi;

- dello stato dei Luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni in forma integrata, nonché dei rispettivi e relativi vincoli e sotto servizi presenti;
- delle specifiche e particolari caratteristiche costruttive e realizzative, della articolazione e distribuzione delle diverse strutture dei luoghi, degli edifici-immobili-infrastrutture ecc., nella loro più ampia articolazione; nonché dei corredi tecnologici, dei manufatti e di ogni componente esistenti;
- della consistenza dei Luoghi, e delle rispettive e relative Pertinenze;
- delle condizioni di viabilità ed accessibilità di tutti i Luoghi, e delle possibili ostruzioni od interruzioni delle rispettive vie di comunicazione, anche nel caso in cui le condizioni, le possibili ostruzioni od interruzioni possano portare a maggiori percorsi o ad oneri particolarmente gravosi per l'accesso alle aree di intervento;
- della necessità che le Prestazioni, dovranno essere eseguite durante il normale svolgimento delle attività istituzionali didattiche e di ricerca dell'Università, che proseguiranno senza interruzione alcuna, oltre che in contemporanea presenza di maestranze di altre imprese, nonché con la presenza di altri cantieri organizzati, impegnati nell'esecuzione di altre lavorazioni negli stessi Luoghi e/o in aree adiacenti;
- della consistenza delle prestazioni ricomprese nel contratto.

La sottoscrizione del Contratto equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza e piena ed incondizionata accettazione di tutti gli elaborati utili per l'aggiudicazione, nessuno escluso, ai fini della esecuzione/prestazione "a perfetta Regola dell'Arte" delle Prestazioni.

L'interpretazione delle clausole del Contratto, così come delle disposizioni del CS, deve essere fatta tenendo conto delle finalità degli stessi e dei risultati ricercati.

In caso di discordanza tra i vari elaborati documentali vale la soluzione più aderente alle finalità cui essa è riferita, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica prescrittiva/esecutiva.

L'ordine di priorità nei riferimenti normativi è il seguente:

- a. La legge
- b. I regolamenti
- c. Le regole tecniche
- d. Le norme
- e. Gli usi e le consuetudini

In caso di norme richiamate negli elaborati riferiti al Contratto e/o al CS tra loro incompatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in ordine di priorità:

1. le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
2. le norme maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico;
3. le norme di maggior dettaglio;
4. le norme di carattere ordinario.

Qualora nel corso delle Prestazioni oggetto del Contratto, entrambe le Parti constatino:

- che nei documenti non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari alla perfetta esecuzione delle Prestazioni o al rispetto delle Leggi vigenti,
- la sussistenza di eventuali carenze nel livello prestazionale dei servizi,

l'OEA è tenuto a garantire le Prestazioni secondo quelle modalità ritenute dall'OEA più efficaci in senso assoluto, assumendosi il rispettivo e conseguente rischio, senza che all'OEA spetti alcun ulteriore e specifico compenso.

Le disposizioni e prescrizioni e gli ordini impartiti dall'Università, dovranno essere eseguiti dall'OEA con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle Leggi. L'OEA, non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e prescrizioni dell'Università, anche quando si tratta di

Prestazioni da eseguirsi di notte e/o nei giorni festivi e/o in più Luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Università avesse a sostenere rispetto alle condizioni del Contratto e con le penalità previste dal presente CS.

Fatto salvo per l'OEA, il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito alle disposizioni/ordini impartiti.

L'Università declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati ai materiali posti in opera dall'OEA, sino allo spirare dei termini del Contratto.

Le Prestazioni devono essere svolte a "Regola dell'arte" e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio degli utenti che usufruiscono di esse.

Deve essere garantita la qualità delle Prestazioni nei singoli processi di lavorazione, relativamente a ciascuna delle attività costituenti la gestione integrata dei servizi nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie di sicurezza, prevenzione e protezione, nonché della continuità del servizio.

Spetta all'OEA la direzione e l'organizzazione gestionale delle Prestazioni per l'intero periodo contrattuale, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte della Università e degli utenti.

Tutte le Prestazioni oggetto del presente CS, devono essere espletate dall'OEA a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente CS e in attuazione delle soluzioni migliorative proposte dall'OEA in sede di offerta, nel caso in cui queste siano state accolte dalla Università.

Le Prestazioni devono essere svolte in coordinamento e nel rispetto delle attività della Università, garantendo un alto grado di flessibilità a fronte di una Prestazione che deve mirare, per quanto possibile, ad una elevata qualità dei servizi richiesti.

L'OEA nell'esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti ed ai Beni dell'Università ed al corretto svolgimento delle rispettive attività didattiche, di ricerca e amministrative.

L'Università, intende avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell'OEA, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea.

All'OEA è quindi consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini contrattuali fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali minimali, nonché la durata richiamati nei successivi articoli del CS.

L'OEA pertanto assume anche l'impegno di assistere attivamente l'Università per consentire a quest'ultima di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione delle Prestazioni, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione delle Prestazioni, privilegiando altresì la prevenzione dei danni e la programmazione degli interventi. In funzione di quanto sopra detto, resta fra le Parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'OEA assume anche il ruolo di consigliere interessato all'adempimento delle Prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta dall'Università.

L'OEA deve provvedere alle Prestazioni garantendone lo stesso livello prestazionale 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, ed assicurando:

1. il più elevato stato di conservazione del patrimonio nel suo complesso e nella sua articolazione, composizione, costituzione;
2. che l'attività istituzionale dell'Università nel suo complesso ed in particolare quella delle proprie rispettive maestranze, di tutti gli utenti e comunque di tutti i soggetti a qualsiasi titolo presenti in Università, si svolga con il più elevato grado di qualità tecnico prestazionale ed in sicurezza, con il massimo livello di attenzione alla incolumità e salubrità pubblica.

CAPITOLO III – LEGGI – OBBLIGHI NORMATIVI, AUTORIZZATIVI E CERTIFICATIVI

L'OEA dovrà munirsi, **pena la risoluzione del Contratto**, di tutte le autorizzazioni/certificazioni amministrative richieste per l'esercizio di ciascuna Prestazione ad essi riferita. La mancanza di una qualsiasi di tali certificazioni e/o autorizzazioni darà facoltà all'Università di risolvere il Contratto, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire per l'affidamento delle Prestazioni ad altro OEA.

L'OEA deve pertanto richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle autorità preposte. Tali nullaosta e benestare dovranno essere sempre vigenti e rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Sarà compito dell'OEA provvedere, senza alcun costo od altro onere per la Università, ad uniformarsi a tutte le normative in materia che dovessero emanarsi fino allo spirare dei termini del Contratto.

L'OEA dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Università, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

L'OEA deve osservare in senso assoluto tutte le Leggi che si intendono qui richiamate.

Si dovranno perentoriamente rispettare in ogni caso, tutte le prescrizioni di Legge che dettano regole tecniche relative alle specifiche attività. Il rispetto delle leggi, normative, circolari, regolamenti ecc. dovrà essere inteso dall'OEA nel senso più restrittivo.

In caso di emissione di nuove Leggi o Norme o Circolari, o Regolamenti, l'OEA, è tenuto ad adeguarsi con immediatezza ed a comunicarlo in maniera tempestiva all'Università.

All'OEA è consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini contrattuali fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali minimali, anche se eccedenti i limiti minimi consentiti dalle Leggi, nonché la durata richiamati nei successivi articoli del CS.

È a carico dell'OEA, che se ne assume la rispettiva e conseguente responsabilità, il controllo della rispondenza alle Leggi ogni attività ricompresa nella articolazione complessiva e totale del contratto, nessuna esclusa.

Inoltre l'OEA, dovrà in assoluto fare riferimento a tutte le norme specifiche e generali nonché alle indicazioni riportate nei manuali d'uso e di installazione degli impianti, manufatti, macchine, strutture, apparecchiature, attrezzature e rispettivo loro singolo componente.

CAPITOLO IV - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA

Art. IV.1 Servizio di vigilanza, sorveglianza e regolamentazione degli ingressi veicolari e servizio di ronda h24 nel C.U. di S. Sofia e al centro urbano

Le prestazioni che la ditta aggiudicataria dovrà fornire sono le seguenti:

IV.1.1 Servizio di vigilanza, sorveglianza e regolamentazione degli ingressi veicolari

Il servizio di regolamentazione del traffico agli ingressi veicolari, dove è previsto, dovrà essere svolto mediante l'impiego di una Guardia Particolare Giurata Armata (GPG) per ogni ingresso. Questa dovrà essere collegata tramite ricetrasmittente con la centrale operativa dell'Istituto e con la ronda interna della struttura.

IV.1.2 Servizio di ronda h24

Il servizio di ronda h24, all'interno del C.U. S. Sofia, dovrà essere svolto mediante l'impiego di una guardia particolare giurata dotata di automobile e/o ciclomotore e ricetrasmittente collegata con la centrale operativa della Ditta e con le guardie poste agli ingressi veicolari. Durante tutto l'arco delle ventiquattrore dovranno essere perlustrate tutte le zone del comprensorio, compreso il "parcheggio S. Sofia" di Via Zenone, con l'ausilio di autovettura e/o motociclo e a piedi nelle zone non carrabili, quali ingressi e vialetti pedonali, perimetro degli edifici, ecc.

Il servizio prevede, altresì, le seguenti attività:

- certificazione delle avvenute ispezioni mediante obliterazione presso appositi orologi di punzonatura o altri sistemi;
- estrapolazione quotidiana dai punti di punzonatura degli orari e dei percorsi ispettivi effettuati e relativo invio settimanale di copia cartacea al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- annotazione di quanto riscontrato durante i giri ispettivi sull'apposito Registro;
- annotazione di eventi ed anomalie di particolare gravità (effrazioni, presenza intrusi, anomalie di impianti rilevabili a vista, incendi, fuoriuscite di gas ed acqua, situazioni di pericolo) riscontrate durante i giri ispettivi sull'apposito registro e relativa immediata segnalazione al DEC ed alle maestranze reperibili dell'Università. Coordinamento e collaborazione con tutte le figure preposte finalizzato alla risoluzione di tali problematiche;
- svolgimento di controlli, ispezioni, piantonamento temporaneo di specifiche strutture interne e/o esterne su richiesta del DEC; il servizio deve comunque assicurare la continuità e l'omogeneità della vigilanza in tutte le aeree della struttura;
- controllo di tutti gli accessi agli edifici;
- rilevamento fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
- allerta, in caso di necessità, di tutti organi istituzionali preposti alla gestione delle emergenze (Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Protezione Civile) e collaborazione e coordinamento con le medesime.

I Servizi dovranno essere svolti nei seguenti Luoghi, secondo il seguente schema:

Complesso "Torre Biologica"

Via S. Sofia

Tipo di servizio	Personale	Giorni / settimana	Ore/giorno	Fascia oraria
Vigilanza	n. 1 G.P.G	Da lunedì a Venerdì	12 ^h 00'	00.00 – 08.00 20.00 – 24.00
Vigilanza	n. 1 G.P.G	Sabato	18 ^h 00'	00.00 – 08.00 14.00 – 24.00
Vigilanza	n. 1 G.P.G	Domenica e festivi	24 ^h 00'	00,00 – 24.00

C.U. S. Sofia

Ingresso Via S. Sofia n. 64

Tipo di servizio	Personale	Giorni/settimana	Ore/giorno	Fascia oraria
Vigilanza Fissa Regolamentazione ingresso	n. 1 G.P.G.	Da Lunedì a Domenica e Festivi	24 ^h 00'	00,00 – 24.00

Ingresso Via Passo Gravina

Tipo di servizio	Personale	Giorni/settimana	Ore/giorno	Fascia oraria
Vigilanza Fissa Regolamentazione ingresso	n. 1 G.P.G.	Da Lunedì a Venerdì	14 ^h 00'	7.00 - 21.00
Vigilanza Fissa Regolamentazione ingresso	n. 1 G.P.G.	Sabato	7 ^h 00'	7.00 – 14.00

Comprensorio del C.U. S. Sofia incluso parcheggio S. Sofia di Via Zenone

Tipo di servizio	Personale	Giorni/settimana	Ore/giorno	Fascia oraria
Servizio di ronda Vigilanza e sorveglianza	n. 1 G.P.G.	Da lunedì a Domenica e Festivi	24 ^h 00'	00.00 – 24.00

Palazzo Centrale

Piazza Università, 2

Tipo di servizio	Personale	Giorni / settimana	Ore/giorno	Fascia oraria
Vigilanza	n. 1 G.P.G.	Da Lunedì a Domenica e Festivi	24 ^h 00'	0.00-24.00

Dipartimento di Scienze Umanistiche

Ex Monastero dei Benedettini

Tipo di servizio	Personale	Giorni / settimana	Ore/giorno	Fascia oraria
Vigilanza	n. 1 G.P.G.	Da lunedì a Venerdì	12 ^h 00'	00.00 – 8.00 20.00 – 24.00
Vigilanza	n. 1 G.P.G.	Sabato	18 ^h 00'	00.00 – 8.00 14.00 – 24.00
Vigilanza	n. 1 G.P.G.	Domenica e festivi	24 ^h 00'	00.00 – 24.00

Art. IV.2 - Servizio di radio allarme

Il servizio di radio-allarme bidirezionale, dovrà essere eseguito mediante collegamento alla centrale operativa dell'Istituto attraverso apparecchiature installate.

L'aggiudicatario del servizio dovrà garantire la sicurezza degli ambienti dai pericoli di furto con un idoneo sistema di vigilanza collegato con gli esistenti impianti di sicurezza nei singoli edifici. Sarà cura dell'aggiudicatario redigere di volta in volta, in occasione di furti o effrazioni, una relazione che illustri quanto accaduto e se gli impianti hanno regolarmente funzionato. Nel caso in cui gli impianti installati dall'aggiudicatario non hanno regolarmente svolto la loro funzione, l'aggiudicatario risponderà di eventuali danni che l'assicurazione di Ateneo non copra per negligenza o guasto.

Art. IV.3 - gestione, assistenza continuativa, conduzione integrata, call center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24, sistemi di telesorveglianza e televigilanza.

La categoria delle Prestazioni, riferite al presente articolo, ha l'obiettivo di ottenere la gestione integrata di tutte le Prestazioni oltre a svolgere attività di coordinamento fra tutti gli Operatori presenti ed i Direttori tecnici all'uopo nominati dall'OEA. Ciò avverrà attraverso sistemi informativi, procedure e strumenti operativi comuni per la gestione di tutte le attività.

A tal fine i singoli servizi che fanno parte di questa categoria sono i seguenti:

- gestione Call center e Centrale operativa;

IV.3.1 Call Center Integrato

L'attività del Call Center Integrato, presso la centrale operativa dell'OEA, presidiata e attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, comprende le seguenti attività:

L'OEA dovrà farsi carico della gestione degli impianti ed attrezzature garantendo:

- coordinamento 24 ore su 24 con i Direttori tecnici (DT);
- supervisione remota, costante e continua delle immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza;
- supervisione remota, costante e continua degli allarmi provenienti dal sistema di anti-intrusione;
- recepimento degli allarmi, invio immediato degli Operatori in servizio presso la zona di segnalazione, attivazione e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, inclusi i reperibili dell'Università, gli Uffici competenti dell'Ateneo e gli organi istituzionali preposti alla gestione delle emergenze (Forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Protezione Civile ecc).

L'Università fornirà gli elenchi su supporto cartaceo e/o informatico contenenti la programmazione ed i numeri telefonici del personale reperibile.

La Centrale operativa dovrà fornire una descrizione sommaria delle problematiche in atto e favorire il coordinamento di tutti i soggetti in campo per perseguire nel più breve tempo possibile alla risoluzione del problema. A tal proposito l'OEA dovrà:

- farsi carico, attraverso i propri operatori GPG, di consentire l'accesso alle strutture alle persone sopra indicate;
- farsi carico della ricezione di tutte le chiamate fornendo risposte ed assistenza all'utenza;
- posizionare presso tutte le strutture, in prossimità degli ingressi, opportuna targhetta recante il numero di telefono della propria Centrale operativa per recepire le eventuali segnalazioni provenienti dall'utenza e dal personale presente nei luoghi di Presidio al di fuori dei normali orari di apertura dei Luoghi fornendo l'assistenza necessaria.

IV.3.2 Gestione remota dei sistemi di sicurezza

L'OEA dovrà farsi carico della gestione remota dei seguenti impianti ed attrezzature operando, ove necessario in coordinamento 24 ore su 24 con i DT.

IV.3.2.1 Impianti di anti-intrusione

Presso ogni edificio ove è installata una centralina di allarme anti-intrusione al fine di consentire la remotizzazione dei segnali presso la centrale operativa è necessario interfacciarsi con una periferica bidirezionale, o inserire una scheda dati. In entrambi i casi sarà onere della ditta provvedere a fornire e installare a sue spese i suddetti sistemi.

IV.3.2.2 Impianti di videosorveglianza

Per meglio controllare gli spazi dell'Ateneo, è presente, oltre al sistema di antintrusione, un impianto di videosorveglianza sia analogico che digitale.

In un locale debitamente protetto e predisposto presso l'Università è presente una postazione di supervisione remota che permette, in base a quanto previsto dalla normativa vigente ed esclusivamente su richiesta delle Forze dell'Ordine di bloccare ed eventualmente estrarre le registrazioni effettuate.

IV.3.2.3 Collegamento Impianti – Centrale operativa

La comunicazione tra gli impianti antintrusione, videosorveglianza e la centrale operativa dovrà avvenire attraverso una o più delle seguenti modalità protette da realizzarsi a completo carico dell'OEA (i costi sono ricompresi nell'importo del Contratto):

- ponti radio;
- gprs bidirezionali;
- collegamento di rete punto a punto da realizzarsi esclusivamente ed obbligatoriamente su rete protetta.
- combinatori telefonici.

In particolare, il collegamento con i sistemi di antintrusione ed il sistema di videosorveglianza dovrà consentire:

- l'inserimento ed il disinserimento dei singoli sensori d'allarme direttamente dalla Centrale operativa;
- di trasmettere alla Centrale operativa le differenti variazioni di stato dei sistemi quali intrusione, mancanza di rete, mancanza di comunicazione, livello batteria, manomissione;
- di visionare presso la Centrale operativa il flusso video delle telecamere;
- di rimanere in continuo contatto radio con i propri Operatori sul campo.

IV.3.3 Tempi di intervento

Per l'espletamento dei servizi oggetto del CS, l'OEA dovrà garantire l'intervento dei propri Operatori secondo le tempistiche di seguito indicate:

- tempo massimo di intervento degli Operatori presso i Luoghi oggetto di segnalazione/allarme: 7 minuti;
- tempo massimo di acquisizione di un allarme/guasto/segnalazione da parte del personale del Call Center: 30 secondi;
- tempo massimo di reazione e trattamento dell'allarme/guasto/segnalazione da parte del personale del Call Center: 2 minuti.

Art. IV.4 – Modalità di esecuzione del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto assicurando un'opportuna integrazione informativa tra gli Operatori dell'OEA e l'Università.

Pertanto, l'OEA dovrà garantire:

- la totale fruibilità dei luoghi secondo la loro destinazione d'uso;
- la completa erogazione dei servizi e Prestazioni in sistema di qualità;
- la riduzione al minimo dei disagi arrecati a seguito di guasti agli impianti ed ai componenti edilizi degli immobili;
- un costante flusso di informazioni riguardante l'andamento delle varie attività costituenti

l'oggetto dell'appalto tramite opportuni sistemi informativi.

L'OEA dovrà programmare, pianificare e organizzare le Prestazioni e la gestione delle stesse mediante:

- un adeguato staff di operatori/maestranze, professionalmente qualificato;
- commisurati mezzi d'opera conformi alle Leggi e normative di sicurezza;
- propri DT a coordinamento, reperibili 24/24h mediante numero telefonico;
- un Ufficio generale presso la propria sede ed un Ufficio gestionale/operativo presso i Luoghi, dotati di telefono e di attrezzature presso i quali dovrà essere mantenuta copia di tutti gli atti, documenti e certificati inerenti la commessa in parola.

Al fine di garantire:

- l'espletamento di attività e funzioni non specificatamente connesse al "core business" dell'Università;
- conservare al meglio i Beni;
- far fronte tempestivamente a variazioni normative, con particolare riferimento alle tematiche connesse alla gestione dei servizi di guardiania, al controllo dell'utenza non autorizzata, all'igiene, salubrità, sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità;
- operare a costi certi e programmabili in funzione delle diverse esigenze e necessità;
- centralizzare presso un unico interlocutore tutte le attività previste dal CS;
- realizzare economie di risorse sia finanziarie sia umane, sia di consumi;
- l'ottimizzazione e il controllo delle prestazioni:
 - fornendo competenze tecniche e proposte di soluzioni, al fine di gestire le Prestazioni oggetto d'appalto con i più elevati criteri di qualità e la massima efficacia ed efficienza. Criteri e soluzioni finalizzate anche e soprattutto al corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente (a titolo di esempio: in materia di trattamento dati personali - D.Lgs. 196/2003 ed in materia di videosorveglianza provvedimento del 8 Aprile 2010 ecc.);
 - indicando ed informando l'Università, mediante documenti utili e necessari, al fine di vagliare e definire le eventuali prestazioni non programmate e/o per ottimizzare i servizi;
- la preventivazione delle attività rientranti sotto la gestione Richiesta di intervento esecutiva su esplicita richiesta dell'Università e la gestione degli aspetti amministrativo-contabili, riferiti alle seguenti tipologie:
 - Prestazioni integrate non programmate in genere per esigenze speciali dell'Ateneo;
- il controllo, la verifica ed assistenza, continuativa e costante sullo stato della totalità degli ambienti e del rispettivo corredo dei Beni, nonché su tutti i servizi da prestare;
- la cooperazione con l'Università, finalizzata al comune intento di raggiungere i migliori risultati in termini di efficacia ed efficienza;
- la presa in consegna di tutte le chiavi e presa in carico della responsabilità della custodia dei beni patrimoniali mobili ed immobili oggetto di contratto e per la durata dello stesso;
- l'analisi dei Pericoli e di ogni procedimento o fase di produzione a livello del quale si può applicare un controllo per eliminare, prevenire o ridurre un pericolo potenziale per l'utente:
 - individuazione dei pericoli e dei limiti
 - definizione dei parametri di controllo e dei limiti
 - attuazione di un sistema di monitoraggio e controllo
 - definizione degli interventi correttivi
 - conservazione della documentazione relativa alle misure di autocontrollo adottato, al monitoraggio effettuato e alle prove da verificare;
- il rilevamento costante e continuo di problematiche, inefficienze e/o guasti in genere e determinazione delle proposte di intervento risolutivo di:
 - anomalie, guasti, manomissioni;

- di inefficienze e/o guasti in genere;
- di effrazioni (furti, tentativi di scasso) e/o di danni prodotti da atti di vandalismo o da altri fattori (es. infiltrazioni, sversamenti, illuminazione accesa, finestre aperte ecc.) rilevabili in fase di esecuzione delle Prestazioni;
- della presenza di eventuali materiali nocivi, e/o pericolosi rilevabili ed eventualmente rinvenuti;
- l'adempimento delle richieste anche di tipologia e specie diversa ed articolata, e derivanti da esigenze improvvise e non programmate;
- la gestione della fornitura di prodotti di consumo, attrezzature e materiali:
 - accertamento della regolarità dei prodotti di consumo attrezzature e materiali utilizzati, presentazione di rispettive certificazioni, nel rispetto delle norme vigenti ed in base alle diverse tipologie di servizi prestati;
 - verifica ed accettazione di prodotti campione dei quali si autocertifica l'uso durante tutta la durata del contratto, integrandoli o modificandoli in caso di variazioni intervenute;
 - conseguimento delle certificazioni, presso gli Istituti/Enti autorizzati/autorizzativi e/o effettuazione di tutte le prove sui prodotti, attrezzature e mezzi d'opera impiegati o da impiegarsi nella esecuzione delle Prestazioni;
- la gestione del risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi contrattuali, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
- la gestione, compilazione e tenuta degli elenchi degli Operatori giornalmente presenti;
- l'accertamento costante e continuo del fatto che gli Operatori in servizio siano sempre muniti di tesserini di riconoscimento e distintivo;
- la gestione dei materiali rinvenuti durante le prestazioni oggetto del contratto;
- la gestione dei primi interventi connessi a emergenze-calamità (es. infiltrazione, fuoriuscite da condotti esistenti negli edifici, scarichi accidentali, piogge, furti, atti vandalici etc.);
- la gestione ed assistenza continuativa, pianificazione, programmazione, progettazione, validazione, gestione e conduzione integrata, esecuzione, verifica e controllo, certificazione, ed assistenza al collaudo tecnico amministrativo di tutte le attività previste.

La figura dei DT è preposta alla gestione e al coordinamento delle prestazioni integrate, pertanto dovrà essere rivestita da Operatori di comprovata esperienza e adeguato livello formativo, il cui nominativo e curriculum dovrà essere comunicato per iscritto all'Università e da questa accettato; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto, ed accettata ogni successiva variazione.

Avrà funzioni e compiti assimilabili a quelli assunti dal DEC per l'Università, dovrà avere potere disciplinare su tutti gli Operatori, e garantire il funzionamento delle Prestazioni evitando che ciò interferisca in qualche modo, con lo svolgimento delle attività dell'Ateneo.

I DT dovranno avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti e essere muniti dei necessari poteri per la conduzione delle Prestazioni.

Alla figura del DT l'Università farà riferimento per quanto riguarda il controllo degli oneri e degli obblighi contrattuali.

L'OEA, rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato dei DT; a questi ultimi, l'Università farà riferimento per qualsiasi attività, ed in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle Prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze fatte direttamente ai DT si intendono fatte all'OEA.

I DT dovranno essere muniti di Procura Speciale con poteri decisionali e di firma di tutti gli atti tecnici-amministrativi-contabili.

L'Università si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione dei DT nominati dall'OEA. L'OEA, nel tramite dei DT, dovrà trasmettere al DEC, la **Proposta di Organizzazione dei Servizi** contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Avvio Esecuzione e comunque, se richiesto dal DEC, ogni qualvolta intervengano modificazioni ed integrazioni alle Prestazioni.

Il documento dovrà pervenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al periodo cui è riferito per le eventuali modifiche.

Eventuali inadempienze od irregolarità nell'effettuazione degli interventi verranno immediatamente contestate all'OEA e formeranno oggetto di apposita comunicazione scritta di Richiesta di Azione Correttiva, nella quale saranno prescritte all'OEA le modalità di esecuzione per il ripristino dell'irregolarità rilevata, senza oneri aggiuntivi per l'Università, ovvero a cura e spese dell'OEA.

Art. IV.5 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA OGGETTO DI PRESTAZIONI OPZIONALI

IV.5.1 servizi occasionali non determinati nel numero e nella quantità.

Trattasi dei servizi citati nei precedenti articoli da espletarsi in casi straordinari, per esigenze speciali e/o al di fuori degli orari prestabiliti, oppure di prestazioni.

Tali Prestazioni, siano esse di adeguamento o nuova realizzazione, verranno svolte previa richiesta ed approvazione della stazione appaltante, e si possono indicativamente e non esaustivamente descrivere come di seguito indicato:

- servizi di apertura notturna dei locali e dei parcheggi, supporto a manifestazioni o eventi che si svolgono al di fuori dei normali orari (concerti, mostre, ecc);
- servizi di vigilanza antirapina;
- servizi di custodia e presidio speciali;
- servizi di supporto ad altre attività istituzionali speciali che si svolgono in giornate festive, adeguamento/adattamento o nuova fornitura;
- interventi per esigenze didattiche e di ricerca, e/o a nuove esigenze funzionali degli utenti;
- interventi per adeguamenti a prescrizioni di sicurezza;
- interventi provvisori o di emergenza o di somma urgenza;
- interventi conseguenti a danni derivanti da atti vandalici o causati inavvertitamente da terzi;
- interventi conseguenti a guasti derivanti da attacchi malavitosi, attentati, sommosse, manifestazioni, eventi naturali.

L'esecuzione delle Prestazioni non programmate, saranno richieste dalla stazione appaltante, mediante Richiesta di intervento esecutiva, i cui estremi dovranno essere riportati, come riferimento, su tutti i documenti tecnici e contabili all'atto della loro redazione.

L'approvazione tecnico-qualitativa del DEC in fase preliminare non implica la diretta corresponsione della somma determinata in fase preventiva dalla Richiesta di intervento esecutiva.

La verifica quantitativa e quella della corretta esecuzione delle Prestazioni avverrà a Prestazioni eseguite.

Nessuna Prestazione riferibile alla fattispecie citata in questo articolo, potrà essere intrapresa, salvo che per conclamata emergenza ed essere contabilizzati in mancanza della corrispondente Richiesta di intervento esecutiva scritta.

In caso di mancata esecuzione delle Prestazioni ordinate mediante Richiesta di intervento esecutiva, si provvederà a contestare per iscritto all'OEA la violazione, assegnando alla stessa un termine entro cui dare corso ai servizi. Trascorso inutilmente tale termine ci si riserva il diritto di far svolgere le Prestazioni richieste ad altra impresa tenendo responsabile l'OEA di ogni danno e maggiori spese che dal provvedimento deriveranno.

CAPITOLO V – DURATA – TERMINI – VARIAZIONI

ART. V.1 - DURATA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

La durata del contratto è pari a tre anni.

Il termine di decorrenza risulterà da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Se ricorrono i presupposti di cui all'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, può autorizzare il DEC a chiedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza.

I termini di consegna potranno essere diversi in relazione a gruppi di edifici, spazi o locali per i quali l'Università ritiene necessaria l'esecuzione delle Prestazioni. Allo stesso modo i termini di consegna dei singoli servizi potranno avvenire in tempi diversi in base alle rispettive articolazioni.

Resta comunque fisso ed invariabile, prescindendo dai termini di decorrenza di cui sopra, il termine di durata del Contratto calcolato in base alla sottoscrizione del primo Verbale di Avvio Esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla proroga dei servizi oggetto dell'appalto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso ciascun OEA è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

In ogni caso, alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata, ciascun OEA deve garantire la continuità del servizio per il periodo necessario ad effettuare il passaggio di consegne al soggetto subentrante, nonché la necessaria collaborazione al fine di non causare interruzioni al pubblico servizio.

Art. V.2 - ORARI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Gli orari di svolgimento sono desumibili dal presente CS.

Gli orari di avvio e conclusione delle prestazioni potranno essere rideterminati su richiesta del DEC e potranno variare e/o essere adeguati in base alle esigenze dell'Università, anche in diminuzione.

Art. V.3 - VARIAZIONI DEI SERVIZI

È facoltà dell'Università introdurre nella impostazione organizzativa generale già descritta, tutte quelle varianti che per motivi di sicurezza e/o per esigenze di carattere istituzionale, funzionale – organizzativo (p.e. chiusura temporanea di determinate zone degli Edifici universitari ovvero variazioni all'orario di apertura delle aule) riterrà più opportune.

Per le riduzioni e le variazioni di cui sopra l'OEA non potrà sollevare eccezione alcuna nemmeno a titolo di risarcimento danni.

L'Università si riserva la facoltà di apportare variazioni ai servizi ed alle Prestazioni, con semplice preavviso scritto, secondo quanto prescritto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti dal CS.

Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle Prestazioni oggetto del contratto, di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo consenso da parte dell'OEA, alla stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto ove applicabili.

L'Università potrà procedere unilateralmente alla variazione in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto nei casi sopraindicati. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell'OEA qualora le diminuzioni superino il quinto dell'importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte dell'Università. In caso di recesso l'OEA dovrà garantire il servizio fino alla individuazione, da parte dell'Università, del nuovo OEA.

Resta inteso che l'OEA avrà l'obbligo di provvedere all'esecuzione di tali variazioni se richieste per

iscritto dall'Università.

Viceversa non verranno riconosciute variazioni del servizio eseguite senza preventiva autorizzazione scritta dell'Università, ciò anche nel caso in cui l'Università stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di tali prestazioni.

L'Università, si riserva a suo insindacabile giudizio di incrementare o limitare le prestazioni oggetto del contratto, in tutto o in parte, e/o aggiungere altri luoghi, siti, immobili, complessi immobiliari, aree, edifici, e/o altre analoghe prestazioni, ovvero limitarne la consistenza, in base alle nuove ed impreviste esigenze che dovessero insorgere, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 106 del Codice. In ogni caso qualsiasi Prestazione aggiuntiva e/o supplementare dovrà essere eseguita solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata, la disponibilità del budget nel bilancio di Ateneo, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla Prestazione richiesta. Nessuna Prestazione aggiuntiva e/o supplementare, se non previamente autorizzata potrà essere addebitata all'Università.

Art. V.4 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI O DEI SERVIZI IN TUTTO O IN PARTE

Le Prestazioni o i singoli servizi di cui le Prestazioni si compongono non potranno mai essere sospese. Le prestazioni oggetto del presente CS costituiscono "servizi pubblici essenziali a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146.

Gli Operatori assenti per motivi di salute, ferie, congedo od altro, dovranno essere sostituiti, da parte dell'OEA, con idonei altri operatori aventi professionalità, senza che ciò limiti e/o pregiudichi l'efficacia e l'efficienza delle Prestazioni nel loro complesso.

Nel caso in cui l'OEA sospenda arbitrariamente le Prestazioni in modo parziale, l'Università si riserva di provvedervi nei modi e nei termini che riterrà più opportuni addebitando all'OEA le spese relative, rimanendo impregiudicato il diritto dell'applicazione di una penalità pari al doppio calcolata sull'importo delle Prestazioni non eseguite.

Contro l'OEA verrà inoltre avviata azione di rivalsa per gli eventuali danni che l'inadempimento avesse causato all'Università.

In caso di scioperi degli Operatori, proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'OEA è tenuto a darne, preventivamente e tempestivamente, comunicazione all'Università, nella persona del RUP e del DEC, il quale opererà una ritenuta corrispondente al rispettivo servizio non prestato.

Durante detti frangenti l'OEA dovrà provvedere a garantire un rispettivo servizio d'emergenza.

Art. V.5 - RICONSEGNA DEI SERVIZI

Il termine ultimo di svolgimento delle Prestazioni è fissato alla data di scadenza del termine contrattuale.

CAPITOLO VI - ASPETTI ECONOMICI E CONTABILI

VI.1 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € **1.040.000,00** risulta essere così composto:

- importo annuo servizi programmati € **1.015.071,82** (iva esclusa) di cui € 765.000,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
- importo annuo servizi non programmati € **24.928,18** (iva esclusa).

L'importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € **3.120.000,00** (iva esclusa) risulta essere così composto:

- importo triennale servizi programmati € **3.045.215,46** (iva esclusa) di cui € 2.295.000,00 (iva

esclusa) quale costo della manodopera;

- importo triennale servizi non programmati € 74.784,54 (iva esclusa).

L'importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 1.100,00 (iva esclusa).

Prestazioni programmate

	Prezzo unitario a base d'asta	Quantità annue stimate a base d'asta	Importo totale annuo a base d'asta	Contabilizzazione
	(a)	(b)	(c)=(a)*(b)	
Servizi di vigilanza e sorveglianza delle strutture del centro urbano e extraurbano (ore diurne) Operatori CCNL Istituti di vigilanza privata (**)	€ 22,55 (*)	26.322	€ 593.561,10	A misura. Prezzo unitario offerto x n. ore realmente effettuate
Servizi di vigilanza e sorveglianza delle strutture del centro urbano e extraurbano (ore notturne) Operatori CCNL Istituti di vigilanza privata (**)	€ 23,72 (*)	13.976	€ 331.510,72	A misura. Prezzo unitario offerto x n. ore realmente effettuate
Servizi di radio allarme bidirezionale (**)	€ 150,00 (*)	600 [50(***) x 12]	€ 90.000,00	A canone. Prezzo unitario offerto x n. edifici gestiti x mesi di servizio realmente effettuati

Prestazioni non programmate

Prestazioni opzionali, non determinate nel numero e nella quantità, riferite a tutti i luoghi indicati ovvero a nuovi e/o diversi luoghi, che potranno essere affidate mediante richieste di intervento esecutive dell'Amministrazione	€ 24.928,18	1	€ 24.928,18	A misura (*)
--	-------------	---	-------------	--------------

TOTALE

TOTALE TRIENNALE AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.120.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.100,00

(*) valori omnicomprensivi dei costi aziendali della sicurezza (DPI, visite mediche, ecc.), costi per le uniformi (comprensivi di lavaggi), spese generali, costi per la sostituzione degli operatori, utili di impresa e ogni altro onere

(**) nel costo annuale sono inglobati i servizi di gestione, assistenza continuativa, conduzione integrata, call center e gestione della centrale operativa 24 ore su 24, sistemi di telesorveglianza e televigilanza e i servizi di gestione, supervisione e conduzione integrata di tutte le attività, le prestazioni oggetto d'appalto.

(***) numero edifici

VI.2 CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI – PAGAMENTI

VI.2.1 Prestazioni programmate

La contabilizzazione delle Prestazioni programmate, avverrà mediante emissione di certificati di pagamento determinati in base alle prestazioni eseguite, subordinatamente alle verifiche espletate che abbiano dato riscontro positivo, con l'applicazione dei prezzi unitari offerti e le modalità descritte a seguire.

VI.2.2 Prestazioni non programmate

La contabilizzazione delle Prestazioni non programmate, avverrà mediante stati di avanzamento eventualmente coincidenti con quello finale, subordinatamente alle verifiche espletate che abbiano dato riscontro positivo con l'applicazione dei prezzi unitari offerti per le prestazioni programmate.

VI.2.3 Pagamenti

Per il pagamento, gli OEA dovranno produrre al DEC la seguente documentazione, timbrata e firmata dai rispettivi DT:

- Registro delle presenze del personale utilizzato predisposto per ogni struttura;
- consuntivo analitico, distinto per tipologia di servizio, composto da:
 - descrizione delle Prestazioni espletate, riferita ai Luoghi oggetto di servizio;
 - tabulati analitici delle punzonature degli Operatori;
- attestazione dell'avvenuta corresponsione degli stipendi ai dipendenti, riferita al mese precedente.

Sulla scorta della documentazione contabile di cui sopra verificata e sottoscritta dal DEC, il RUP emette il conseguente certificato di pagamento.

Ricevuto il suddetto certificato, ciascun OEA potrà emettere fattura al netto delle detrazioni contrattuali a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.

Gli OEA sono tenuti ad emettere mensilmente fattura, entro e non oltre la prima settimana del mese successivo all'espletamento del servizio, per un importo pari ad 1/12 dell'importo annuo contrattuale, fermi restando eventuali conguagli, nel caso in cui le ore di servizio realmente effettuate fossero inferiori a quelle stimate, da calcolarsi nell'ultima mensilità di ciascun anno di vigenza contrattuale. Dagli importi comunque dovuti, verranno detratte tutte le somme dovute dall'OEA per penalità, multe o ripristino di danni arrecati e precedentemente notificati.

CAPITOLO VII – GARANZIE – ASSICURAZIONI

Art. VII.1 Garanzie - polizza assicurativa

Competono agli OEA tutte le responsabilità in materia, così come definite dal Codice Civile.

Art. VII.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. l'OEA è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Università da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle Prestazioni. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle Prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle Prestazioni risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare

espressamente il vincolo a favore dell'Università e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'OEA. Tale assicurazione contro i rischi di esecuzione deve coprire tutti i danni subiti dalla Università a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle Prestazioni. L'Istituto assicurativo si assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati all'Università o a terzi. L'Università non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'OEA o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente CS o per qualsiasi altra causa. L'OEA si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'OEA sarà comunque tenuto a risarcire l'Università del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente CS.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone od a cose in pendenza delle Prestazioni deve intendersi a carico dell'OEA, sollevando, in tal modo, l'Università da ogni responsabilità. Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l'OEA deve aver stipulato idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a **Euro 5.000.000,00** senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'Istituto) e con validità non inferiore alla durata del servizio. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'OEA risponderà comunque nel suo valore complessivo.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'OEA potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche, in tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le Prestazioni svolte per conto dell'Università.

Copia di tale polizza conforme all'originale dovrà essere consegnata, successivamente all'aggiudicazione, all'Università.

La copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT/O) deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore dovesse risarcire quale civilmente responsabile verso terzi in generale nonché verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, loro parenti o affini, o a persone della Università appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti e a consulenti dell'OEA o dell'Università;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere che tra i soggetti terzi si intendono compresi i rappresentanti della Università autorizzati all'accesso, il DEC, i verificatori della conformità del servizio.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'OEA, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'OEA sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. In caso di raggruppamento verticale le garanzie assicurative sono dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro-quota.

Art. VII.3 Garanzia fideiussoria - cauzione definitiva

L'OEA è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora le Prestazioni vengano aggiudicate con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'OEA rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'OEA. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Università si riserva di richiedere all'OEA la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'OEA.

La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle Prestazioni.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'OEA può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Università.

L'Università ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle Prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Università ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'OEA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. art. 103, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Università.

La cauzione definitiva è, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle Prestazioni, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'OEA, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

L'Università può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Università senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'OEA di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Università; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'Università non procederà allo svincolo della cauzione definitiva fintanto che l'OEA non avrà fornito la prova dell'adempimento di tutte le obbligazioni.

Qualora l'OEA non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

CAPITOLO VIII – RISORSE UMANE

Art. VIII.1 - Risorse umane

Norme comportamentali e doveri del personale

L'OEA si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in G.U. serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Gli Operatori dovranno tenere un comportamento irreprensibile e consono all'ambiente in cui operano, essere di assoluta fiducia, di provata riservatezza, astenendosi dal manomettere apparecchiature ed attrezzature di qualsiasi genere, lavorando alle dipendenze dell'OEA nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti.

Con riferimento agli operatori, fatta eccezione per il Palazzo Centrale e il Palazzo San Giuliano dove il servizio richiesto dovrà essere seguito dal personale addetto con abiti civili e consoni ai luoghi, per lo svolgimento dei restanti servizi il personale GPG dovrà indossare la divisa d'ordinanza, munita di placca ben visibile, recante la denominazione dell'OEA per una immediata identificazione del personale.

Il personale inoltre è tenuto a consegnare ai propri DT gli oggetti rinvenuti nell'espletamento delle Prestazioni, il quale provvederà alla comunicazione al DEC.

Gli OEA dovranno garantire la preparazione professionale (corsi teorici, corsi di formazione, addestramento pratico, interventi formativi, verifiche ecc.) degli Operatori alle singole funzioni e creare un organigramma che garantisca l'applicazione di procedure di indirizzo e di controllo definite dalla società stessa.

L'organizzare, il coordinare e controllare il personale dovrà essere affidato ai DT, cui compete l'ottimizzazione della gestione operativa.

Qualora l'Università accertasse comportamenti non conformi a quanto sopra indicato, comunicherà formalmente i fatti all'OEA che avrà l'obbligo dell'immediata sostituzione dell'Operatore.

Art. VIII.2 - Osservanza delle disposizioni normative

Gli OEA dovranno accertarsi che, per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente CS, siano utilizzate maestranze idonee, disponibili e reperibili.

Gli OEA dovranno predisporre prima dell'inizio delle Prestazioni, il Piano delle misure per la salvaguardia della salute e sicurezza del proprio personale.

Ai sensi degli artt. 30, comma 4, e 50 (***Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi***) del D.Lgs. 50/2016, nelle Prestazioni oggetto del presente appalto, l'OEA si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (istituti di vigilanza privata o CCNL equipollente) in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le Prestazioni.

Inoltre, l'OEA dovrà essere munito di licenza prefettizia per lo svolgimento dei servizi di vigilanza privata.

Il cambio di appalto e, comunque, il confronto con le OO.SS dovrà avvenire dinanzi all'Ispettorato

Provinciale del Lavoro, dove, alla presenza del funzionario preposto, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti presenti.

Gli OEA si obbligano, altresì, ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con/tra i Soci.

I suddetti obblighi vincolano ciascun OEA, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, o qualora receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura, e dimensioni, e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Ciascun OEA si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d'appalto per tutti i dipendenti.

Le OEA cooperative dovranno altresì adempiere al pieno e perfetto adempimento delle leggi e regolamenti in vigore che competono in ordine alla posizione previdenziale e assicurativa dei propri Soci e Lavoratori.

L'Università potrà rivolgersi agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per avere informazione in merito agli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni.

L'Università favorirà tutti gli interventi e i controlli che i competenti organismi nazionali e locali in materia di previdenza e sicurezza e prevenzione vorranno fare sul personale dipendente dell'OEA e sui locali oggetto dei servizi.

L'OEA dovrà rispettare la normativa di legge relativa al personale dipendente, ivi compresi gli aspetti assicurativi, previdenziali e salariali che sono disciplinati sia in sede nazionale che locale, garantendo al proprio personale dipendente un trattamento economico e normativo non inferiore sia per il lavoro ordinario che per il lavoro straordinario a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi applicabili alla categoria.

Da ciò ne consegue che l'Università è sollevata anche da ogni responsabilità per eventuali malattie professionali o infortuni subiti dal personale impiegato per l'espletamento delle prestazioni d'appalto, anche per effetto dell'uso degli attrezzi e del materiale.

Sempre nella sua qualità di datore di lavoro l'OEA dovrà, a sue totali cure e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni di legge e regolamenti relativi agli infortuni sul lavoro ed al rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti sul lavoro di ogni categoria di genere.

Costituirà onere esclusivo dell'OEA sostenere integralmente le spese per lo svolgimento dei necessari corsi di formazione e/o specializzazione del personale, curandone direttamente l'organizzazione al fine della migliore esecuzione delle Prestazioni.

L'OEA dovrà provvedere alla trasmissione dei contratti di lavoro del personale adibito alle Prestazioni, nonché la posizione previdenziale, assicurativa e i relativi versamenti, e gli estremi delle carte di identità di ciascun dipendente, l'elenco nominativo dei soci per le società cooperative.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Università o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima comunicherà all'OEA l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'OEA delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

L'inosservanza delle leggi in materia e delle disposizioni contenute nel presente articolo, determinano la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

CAPITOLO IX – SICUREZZA

Art. IX.1 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro d.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni

L'OEA si impegna ad operare garantendo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione

necessari per i propri Operatori e per tutte le altre persone eventualmente presenti nei Luoghi.

Allo scopo si impegna a fornire, direttamente agli Operatori impegnati ed a suo carico, tutte le documentazioni di Analisi del Rischio prescritte ed inoltre, dove necessario, tutte le attrezzature proprie e/o noleggiate di sollevamento e movimentazione e trasporto dei carichi ed i Dispositivi di Protezione Individuale contro tutti i rischi specifici del lavoro in oggetto, in modo da garantire il puntuale ed estensivo rispetto dei dettami del **D.Lgs n. 81/2008** relativi alla salvaguardia della salute dei lavoratori.

Inoltre si impegna a rendere edotti gli Operatori sia dei rischi specifici connessi con il contratto in oggetto, che delle misure di prevenzione, protezione e di emergenza.

In caso di necessità devono essere comunicate tempestivamente al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, le condizioni di emergenza/anomalia che si fossero venute a creare, fermo restando l'obbligo, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, di riduzione al minimo dei danni.

Nel caso nei luoghi di lavoro in argomento operino contemporaneamente più imprese, al fine di consentire all'Università di attuare il coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.81/2008, l'OEA si impegna ad informare l'Università in merito ai rischi che possono derivare dalle interferenze tra le attività delle diverse imprese.

L'OEA, dopo attenta verifica dei luoghi di lavoro in cui opererà nell'ambito dell'appalto, dovrà dichiarare, nell'ambito del contratto, esaustive le informazioni ricevute sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza inerenti.

Art. IX.2 - Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

La comunicazione delle responsabilità, degli organigrammi, delle figure sensibili e delegati (preposti, capocantiere, RSPP) per le questioni di sicurezza è **documentazione integrativa obbligatoria** e dovrà essere inviata in copia oltre al DEC e al RSPP dell'Ateneo.

Gli OEA dovranno prevalutare i rischi di tutte le proprie attività e fornire al RSPP e al DEC il Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28 D.Lgs. n.81/2008; in caso di subappalto autorizzato, dovrà fornire i Documenti di Valutazione dei Rischi delle Aziende subappaltanti prima dell'inizio dell'attività in oggetto.

Gli OEA dovranno predisporre il Piano Operativo di Sicurezza relativamente alle attività necessarie per la realizzazione del collegamento degli impianti anti-intrusione e di sorveglianza di Ateneo descritti nel par. IV.3.2 alla propria centrale operativa.

Il DEC e il Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Ateneo devono costantemente essere informati su tutte le aziende presenti, la qualità delle loro relazioni, quali attività intraprendono tra di loro per informarsi sui rischi presenti dove andranno ad operare, come formano ed informano il personale, il nominativo del relativo responsabile e coordinatore, cui ricorrere per problematiche di sicurezza del lavoro.

Pertanto, riepilogando, gli OEA, prima dell'inizio del servizio, dovranno consegnare al DEC e al SPPR, i seguenti documenti, dichiarazioni e/o attestazioni:

- DVR proprio e delle aziende in subappalto;
- Piano Operativo di Sicurezza;
- Nominativo del RSPP;
- Nominativo del Medico competente;
- Nominativi dei dipendenti occupati nel servizio da espletare per l'Università;
- Attestazione di avvenuta formazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per i dipendenti occupati nel servizio;
- Dichiarazione inerente l'idoneità fisica dei dipendenti occupati nel servizio da espletare per l'Università;
- Elenco delle apparecchiature e/o attrezzature che la ditta intende utilizzare nello svolgimento del servizio;

Il R.S.P.P. della ditta aggiudicataria si interfacerà con il S.P.P.R dell'Università.

Estensione di responsabilità

L'OEA è responsabile, nei confronti dell'Università, dell'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'OEA dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Università stessa comunicherà all'OEA e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

Il pagamento all'OEA delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni all'Università, né ha titolo al risarcimento dei danni.

CAPITOLO X - ONERI

Art. X.1 - Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. In particolare, **la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto.**

I soggetti affidatari dei contratti nascenti dalla presente procedura di gara potranno affidare in subappalto le forniture e i servizi, compresi nel contratto, previa autorizzazione di questa stazione appaltante purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e all'atto dell'offerta siano state indicate le parti di servizi che si intendono subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. X.2 - Responsabilità dell'OEA circa le prestazioni

L'OEA:

- a) assume piena e incondizionata responsabilità sull'attuazione dei piani di sicurezza;
- b) assume piena e incondizionata responsabilità e tiene indenne l'Università da tutte le controversie che dovessero, comunque, insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi, materiali, sistemi, hardware, software ecc. coperti da brevetto; resta inteso altresì che i diritti e eventuali costi per l'uso di tali metodi e/o licenze, dispositivi e materiali si intendono compresi nei prezzi di contratto;
- c) assume piena e incondizionata responsabilità e tiene indenne l'Università da tutte le controversie in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro, che dovessero insorgere con gli Operatori a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi, oggetto del presente capitolato.
- d) assume piena e incondizionata responsabilità, per i danni causati all'Università ed a terzi per ritardate od omesse attività od interventi oggetto di contratto;
- e) assume piena e incondizionata responsabilità per qualunque inconveniente avvenga nelle Prestazioni eseguite, e per causa di questi, ai Beni ed agli impianti e comunque all'attività universitaria.

L'OEA è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Università, arrecati, per fatto proprio o dei propri Operatori o di

persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, arrecati sia al personale proprio o di altre società od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti all'edificio, agli impianti; attrezzature ed arredi, sollevando l'Università ed il DEC da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

L'Università si riserva, l'azione di rivalsa nei confronti dell'OEA qualora fosse chiamata, da terzi, a rispondere per danni derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'OEA è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico della stessa e così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati nell'esecuzione dei servizi in questione.

L'OEA non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza in sito del DEC o di altro personale dell'Università nonché l'approvazione di metodi e/o tecnologie utilizzate nell'esecuzione delle Prestazioni.

L'OEA, nel tramite dei DT, sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della direzione e sorveglianza degli Operatori e della reale esecuzione e funzionamento dei servizi, provvisori o di qualunque genere, con assoluto sollievo dell'Università da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Art. X.3 - Oneri dell'Università

L'Università si obbliga nei confronti dell'OEA a collaborare al fine di consentire la più rapida ed efficiente esecuzione dei servizi e Prestazioni del presente CS; in particolare, l'Università assicura sin d'ora la collaborazione dei propri uffici o del proprio personale allo scopo di mettere tempestivamente a disposizione dell'OEA tutti gli elementi in possesso dell'Università, necessari e utili allo svolgimento dei servizi e delle Prestazioni.

Resta a carico dell'Università la fornitura di acqua e di energia elettrica necessarie all'esecuzione degli interventi oggetto d'appalto.

Art. X.4 Spese - imposte e tasse

Sono a carico dell'OEA, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Università, le spese derivanti dalle copie del Contratto e dei documenti, dall'esecuzione e fino alla conclusione di essi, ivi comprese le imposte di bollo e di registro, degli atti di consegna, sospensione e ripresa, di ultimazione ed altri ad esso inerente, nonché tasse o imposte nella misura stabilita dalla legge in vigore, all'atto dei pagamenti.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente CS si intendono IVA esclusa.

CAPITOLO XI – QUALITÀ' – CONTROLLO SERVIZI - PENALI

Art. XI.1 - Controllo delle prestazioni

L' OEA dovrà garantire nell'esecuzione dell'appalto, un elevato e costante livello qualitativo, pertanto dovrà essere dotato, nella propria organizzazione aziendale, di personale e strutture adeguate alla gestione ed il controllo della "QUALITÀ" nei servizi offerti dalla stessa, secondo quanto indicato nelle norme della serie **UNI EN ISO 9000 (9001/2008)** ed eventuali modifiche o aggiornamenti.

Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato prima di iniziare il servizio sottoponendo all'approvazione dell'Amministrazione il "**Manuale di Qualità**" adottato per la gestione dell'appalto

e, altresì, comunicando il nominativo del tecnico “**Responsabile della Qualità**”.

Nel “manuale di Qualità”, dovranno essere contenute le notizie relative all’organizzazione aziendale, alla pianificazione delle prestazioni oggetto del servizio, alla gestione delle procedure di controllo e monitoraggio adottate con i relativi modelli utilizzati e alle modalità di trasmissione dei dati rilevati dall’Amministrazione.

L’OEA, prima dell’inizio, o nel corso del servizio, può sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione, migliorie alle previsioni contrattuali che consentano di raggiungere l’obiettivo di “**Qualità Totale**” del servizio.

L’approvazione da parte dell’Amministrazione di tali migliorie, non comporterà per l’OEA una riduzione degli oneri e obblighi stabiliti nel presente capitolato e non comporterà, altresì, alcuna variazione dell’importo contrattuale.

L’andamento dei servizi e delle Prestazioni sarà soggetto, in qualsiasi momento, a verifica e controllo da parte del DEC designato dall’Università.

Le verifiche e controlli, sulle attività previste dal CS saranno effettuate in contraddittorio; le ispezioni saranno opportunamente documentate con l’emissione di “**Verbale di ispezione e controllo**”, sottoscritto dalle parti, in questo saranno riportate tutte le osservazioni e riscontri rilevate al momento dell’ispezione.

Eventuali inadempienze od irregolarità nell’effettuazione degli interventi oggetto di appalto, verranno immediatamente contestate all’OEA e formeranno oggetto di apposita comunicazione scritta di Richiesta di Azione Correttiva “R.A.C.”, nella quale saranno prescritte all’OEA le modalità di esecuzione per il ripristino della irregolarità rilevata, senza oneri aggiuntivi per l’Università, ovvero a cura e spese all’OEA.

Art. XI.2 - Verbale di prove verifiche di conformità

Al termine degli interventi non programmati verrà sempre effettuata una verifica del servizio prestato, e solo in caso negativo verrà redatto un verbale in contraddittorio con l’OEA.

Al termine del contratto, sarà effettuato una verifica di conformità dei servizi; le modalità di prova e verifiche, saranno quelle stabilite dalle norme o Leggi vigenti, che l’OEA dichiara di ben conoscere ed accettare.

Le prescrizioni di verifica e controllo dovranno essere eseguite senza opposizione dall’OEA, e senza alcun onere aggiuntivo per l’Università, salvo il diritto dell’OEA di iscrivere le eventuali riserve, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

L’esito favorevole del certificato di conformità non esonera l’OEA dalle garanzie date.

Art. XI.3 - Penalità

Le penali riportate nel presente capitolo:

- potranno essere ulteriormente incrementate in percentuale variabile tra l’1% ed il 100%, a seconda della gravità dell’infrazione rilevata;
- sono cumulabili;
- sono raddoppiate alla seconda contestazione per la stessa violazione;
- dopo due contestazioni per la stessa violazione l’Università diffiderà l’OEA.

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo del contratto; qualora l’importo complessivamente richiesto a titolo di penale, durante tutto l’arco della durata del contratto, superi la suddetta soglia del 10% l’Università considererà risolto di diritto il contratto.

La gravità sarà in particolare automaticamente accertata nel caso di comprovata negligenza perdurante, nonostante i richiami effettuati, per almeno due volte. Dopo i due richiami l’Università diffiderà l’OEA.

La gravità sarà altresì automaticamente accertata qualora si riscontrino, nella prestazione dei servizi,

deficienze tali, per fatto riconosciuto, da arrecare sensibile pregiudizio al regolare funzionamento alle attività didattiche e di ricerca, istituzionali. In quest'ultimo caso l'Università diffiderà l'OEA nei modi prescritti dal CS ed avrà la facoltà di risolvere il contratto, dandone tempestivo avviso all'OEA.

Per constatate inadempienze contrattuali l'Università richiamerà per iscritto l'OEA invitandola a provvedere in merito, riservandosi la facoltà dell'applicazione delle penalità in ordine alle singole infrazioni. Tali penali non escludono la richiesta di risarcimento dei maggiori danni arrecati dell'inadempienza.

Nel caso in cui l'Aggiudicataria sospenda arbitrariamente i servizi in modo parziale, l'Università si riserva di provvedervi nei modi e nei termini che riterrà più opportuni addebitando all'OEA le spese relative, mantenendo inoltre l'Università un ulteriore diritto di applicazione di una **penalità pari al doppio calcolata sull'importo delle prestazioni non eseguite**.

Per la quota trattenuta, l'OEA dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del trimestre in corso di un valore pari all'importo della penale stessa oppure infine potrà essere dedotta dalla cauzione, che dovrà però essere immediatamente reintegrata. Oltre a quanto già prescritto nei precedenti articoli sono altresì a totale carico dell'OEA, e quindi comprese nei prezzi offerti tutte le spese relative agli adempimenti ed obblighi di seguito descritti:

OBBLIGHI A CARICO DELL'OEA	INADEMPIMENTO	VALORE DELLA PENALE
OBBLIGHI E PENALI		
<i>Nel trasmettere rispetto ai 5 (cinque) giorni previsti prima dell'inizio delle Prestazioni in oggetto (data di sottoscrizione dei Verbali di Consegna-Avvio Esecuzione/Contratti Principali/Richieste di intervento esecutive):</i>		
Documento di Valutazione Rischi (DVR) e comunicazione delle responsabilità, degli organigrammi, delle figure sensibili e delegati (preposti, capocantiere, RSPP) per le questioni di sicurezza (documentazione integrativa obbligatoria).	Ritardo nella trasmissione	€ 500,00 per ogni giorno naturale di ritardo, o frazione con arrotondamento in eccesso.
Trasmissione nominativi, curriculum e procura speciale dei DT (<u>esclusivamente dedicati al contratto in essere</u>)	Ritardo nella trasmissione	€ 200,00 per ogni giorno naturale, o frazione con arrotondamento in eccesso, di ritardo
Trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza	Ritardo nella trasmissione	€ 200,00 per ogni giorno naturale di ritardo, o frazione con arrotondamento in eccesso.
Trasmissione nominativi Operatori e consegna relativi contratti di lavoro.	Ritardo nella trasmissione/omissione rilevata	€ 500,00 per ogni giorno naturale di ritardo, o frazione con arrotondamento in eccesso, € 50,00 per ogni omissione rilevata.
Trasmissione della copia delle polizze assicurative ed i documenti a garanzia.	Ritardo nella trasmissione/omissione rilevata	€ 500,00 per ogni giorno naturale, o frazione con arrotondamento in eccesso, di ritardo.
<i>Nel fornire contestualmente alla data di sottoscrizione dei Verbali di Consegna-Avvio Esecuzione /Contratti Principali/ Richieste di intervento esecutive:</i>		

Dotazioni/attrezzature minime prescritte dal CS negli specifici articoli, incluso idoneo abbigliamento	Ritardo nella consegna Riscontro di dotazione non conforme al CS o mancante	€ 200,00 per ogni giorno naturale di ritardo, o frazione con arrotondamento in eccesso. € 50,00 per ogni mancanza /difformità.
<i>Nel garantire quotidianamente durante l'effettuazione delle Prestazioni:</i>		
Dotazione di tutti gli Operatori degli opportuni tesserini di riconoscimento	Assenza del tesserino di riconoscimento	€ 100,00 ad infrazione rilevata
Trasmissione trimestrale del consuntivo analitico così come descritto al Cap. VI.2.3 del CS. Entro i primi 20 giorni del mese successivo al trimestre.	Mancato invio del consuntivo analitico	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo
Rispetto degli orari	Mancato rispetto orari	€ 100,00 per ogni 15 minuti o frazione di essi, arrotondata in eccesso
Segnalazione al DEC di tutte le anomalie ed emergenze nonché la registrazione di eventi ed anomalie sul Registro (formato digitale e copia cartacea).	Ritardo nella segnalazione / annotazione	€ 50,00 per ogni 15 minuti o frazione di essi, arrotondata in eccesso, per ritardata comunicazione/annotazione
Invio mensile al DEC di copia del Registro (entro il quinto giorno del mese successivo)	Ritardo nell'invio	€ 50 per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo
Comunicazione di variazioni dell'elenco nominativo del personale impiegato (entro due giorni dalla variazione)	Ritardo nell'invio	€ 50 per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo
La comunicazione immediata al DEC ed al RSPP (entro 5 minuti dal riscontro o dalla comunicazione da parte di terzi), di emergenze ed eventi in corso di particolare criticità, ovvero di presenza di individui sospetti, di presenza di eventuali materiali nocivi e/o di sospetta natura o provenienza e/o di sospetta natura pericolosa eventualmente rinvenuti e/o rilevati	Omissione Ritardo nella comunicazione	€ 1.500,00 per ogni omissione € 500,00 per ogni 5 minuti o frazione di essi, arrotondata in eccesso, per ritardata comunicazione
Intervento degli Operatori presso i Luoghi oggetto di segnalazione/allarme: entro 7 minuti	Ritardo nell'arrivo sul Luogo	€ 10,00 per ogni minuto di ritardo
Tempo massimo di acquisizione di un allarme/guasto/segnalazione da parte del personale della centrale operativa: entro 30 secondi dal verificarsi del guasto/segnalazione/allarme	Ritardo nell'acquisizione	€ 10,00 per ogni minuto di ritardo
Tempo massimo di reazione e trattamento dell'allarme/guasto/segnalazione da parte del personale della centrale operativa: 2 minuti	Ritardo nell'avvio dell'intervento	€ 50,00 ogni 5 minuti di ritardo

Assenza o ritardo degli Operatori in campo	Assenza / ritardo Operatori	€ 200,00 per ogni ora di ritardo
Mancata effettuazione ispezioni previste nel CS	Ispezione non effettuata	€ 200,00 per ogni ispezione non effettuata
Mancato rispetto dei punti di controllo per ogni ispezione effettuata	Punto di controllo omesso	€ 10,00 per ogni punto di controllo

Oltre alle singole penali rappresentate nella superiore tabella, per qualsiasi altra manchevolezza o inadempienza riscontrata e contestata, relativa a prescrizioni contrattuali, alla regolare esecuzione del servizio, al trattamento economico del personale e al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, verrà applicata una penale che compresa, in relazione alla gravità della violazione, tra euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) e euro 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna violazione contestata.

L'interruzione dei servizi richiesti per responsabilità dell'appaltatore, comporterà una penale di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di mancato espletamento del servizio, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri scaturenti dall'inadempimento di quest'ultimo.

Gli importi sopracitati si riferiscono alla prima violazione contestata, per le successive violazioni gli importi stessi saranno maggiorati di 1/5 per ogni contestazione fino al raddoppio delle somme indicate.

Qualora la ditta aggiudicataria a seguito di più di quattro contestazioni nell'arco del trimestre, non risultasse in grado di svolgere il servizio affidatole nei modi e nei termini prescritti l'amministrazione si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.

L'ammontare delle sanzioni applicate verrà trattenuto sul pagamento del canone relativo al mese successivo nel quale è stata contestata la violazione e per gli importi relativi la ditta dovrà emettere una nota di credito.

L'amministrazione procederà all'emissione del mandato di pagamento solo dopo il ricevimento della sopracitata nota di credito.

CAPITOLO XII - RISOLUZIONE - CONTROVERSIE - COMUNICAZIONI

Art. XII.1 Risoluzione del contratto

L'Università, nei casi di seguito indicati ha il diritto di risolvere il contratto e liquidare a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento le prestazioni per la parte di esse regolarmente prestata e/o eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'OEA il maggior onere derivante all'Università per la stipulazione del nuovo contratto per il completamento delle attività. Ciò non darà all'OEA alcun diritto a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento delle prestazioni, regolarmente eseguite e certificate, secondo quanto precedentemente specificato, con tassativa esclusione del compenso del decimo delle prestazioni non eseguite.

Dopo la seconda diffida o ingiunzione l'Università, potrà risolvere il contratto senza che l'OEA possa pretendere alcun risarcimento, in qualsiasi momento, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- Frode nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
- Inadempienza: qualora l'OEA si renda responsabile di inadempienze:
 - I. alle norme del presente CS;
 - II. delle disposizioni e delle obbligazioni derivanti dal contratto;
 - III. alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti.

- Clausola risolutiva espressa: E' facoltà dell'Università risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., qualora l'Aggiudicatario:
 - a) sospenda arbitrariamente e totalmente uno o più lavori, finiture e servizi per una giornata, salvo che per casi di forza maggiore;
 - b) si renda responsabile di inosservanze, reiterate (due segnalazioni) e di particolari gravità, delle disposizioni di legge e di regolamenti inerenti gli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi e le norme inerenti la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro;
 - c) si renda responsabile di gravi irregolarità nella gestione delle opere e servizi;
 - d) rallenti i lavori, servizi e forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
 - e) consegua/accumuli penali irrogate superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - f) consegua/accumuli penali per 6 mesi consecutivi;
 - g) subappalti abusivamente, ceda anche parziale del contratto o violi di norme sostanziali regolanti il subappalto, fatti salvi i casi previsti dal d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - h) eroghi o fornisca beni non rispondenti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) non rispetti la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle disposizioni vigenti o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e non rispetti le ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Procedimento o dal DEC;
- in caso di perdita da parte dell'OEA, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi i, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle Prestazioni;
- Omessa segnalazione qualsiasi variazione societaria: mancanza di comunicazione di qualsiasi variazione in capo alla Società entro 30 gg dell'avvenimento. L'Università, a tal proposito, si riserva di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti necessari.

Il contratto potrà essere risolto inoltre, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- ✓ Impossibilità sopravvenuta: il contratto potrà essere risolto nei casi in cui la struttura dell'Università passi in gestione ad altro Ente o per essa venga modificato il sistema di gestione e per ragioni di pubblico interesse.
- ✓ In caso di interventi normativi che comportino la limitazione di uno o più interventi appaltati l'Amministrazione provvederà alla loro revoca.
- ✓ Eccessiva onerosità: l'Università, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del C.C., potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora sia diventato eccessivamente oneroso.
- ✓ Fallimento o morte: l'OEA, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte, sarà anche facoltà dell'Università di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

In caso di fallimento dell'OEA, o di cessione parziale o totale della ditta, l'Accordo si intenderà senz'altro risolto e l'Università, provvederà a termini di legge.

In nessuno dei casi di cui sopra l'OEA potrà sollevare eccezioni e pretendere alcun risarcimento.

In caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa imputabile all'OEA, la cauzione verrà incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Università è fatta all'OEA nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Università si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'OEA o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle opere, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Università per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'OEA, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Università, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'OEA inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'OEA inadempiente:
 - I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultanti dall'aggiudicazione effettuata in origine all'OEA inadempiente;
 - II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - III. l'eventuale maggiore onere per la Università per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese il contratto potrà essere risolto se la società mandataria dovesse perdere i requisiti previsti dalla legge succitata l'Università ha la facoltà di proseguire il rapporto con altra impresa che si sia costituita mandataria.

Se a perdere i requisiti, è una delle imprese mandanti, l'impresa capo gruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione dei servizi direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. L'inosservanza delle leggi in materia e delle disposizioni contenute nel presente articolo, determinano la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.

Clausola risolutiva espressa

La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., si applicherà, altresì, al verificarsi dei seguenti casi:

- a) terza verbalizzazione per inadempimento contrattuale relativo ad uno qualsiasi delle prestazioni oggetto del contratto, contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. L'inadempimento, oggetto delle verbalizzazioni, riguarderà la mancata o irregolare esecuzione delle prestazioni minimali indicate nei documenti contrattuali qualora non ci si possa avvalere della diffida ad adempiere in quanto un adempimento tardivo non consentirebbe di eliminare il danno ormai cagionato al Committente;
- b) dopo tre richieste di adempimento tramite diffida, l'Aggiudicatario commette un ulteriore inadempimento contrattuale di cui all'articolo precedente;
- c) l'Aggiudicatario accumula penali in un anno per un importo cumulativo pari o superiore allo 0,7% del valore annuo del contratto.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente in forma di lettera raccomandata A.R. o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 C.C.).

Art. XII.2 Ulteriori cause di risoluzione del contrattuale

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di

condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Università, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

L'Università pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l'OEA:

- a) offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- b) ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- c) diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

Art. XII.3 Recesso

L'Università ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto ai sensi dell'art. 1681 C.C.

Art. XII.4 Recesso ex art. 1, comma 13, del d.l. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012

L'Università si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 giorni, da comunicare all'Aggiudicataria con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi e l'Aggiudicataria non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In ogni caso qualora il contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto e l'Università sia costretta a recedere da quest'ultimo ed aderire alla Convenzione Consip attiva, l'Aggiudicataria si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Università avrà sottoscritto la Convenzione Consip.

In ogni caso trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. XII.5 Controversie

Tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Aggiudicataria che dovessero insorgere in dipendenza del contratto saranno devolute alla giurisdizione competente del Giudice amministrativo. Il Foro competente sarà quello di Catania.

CAPITOLO XIII – PREZZI

Art. XIII.1 - Premessa

I prezzi unitari includono tutte le Prestazioni previste nel presente CS, da effettuarsi secondo la regola dell'arte.

Essi ricomprendono i costi per le spese generali, gli utili d'impresa, tutti gli oneri attinenti alle realizzazioni delle singole categorie prestazionali e quanto altro occorrente per dare compiute, ivi incluse, quelle Prestazioni che pur non essendo menzionate nelle specifiche prescrizioni riportate nei documenti contrattuali, sono da ritenersi indispensabili per la completezza e l'efficienza delle opere.

Nel prezzo dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso.

Relativamente ai Luoghi o porzioni di essi, in questa fase non indicati, ma che durante la vigenza del Contratto, entri in efficienza e/o sia utilizzato dall'Università, le Prestazioni saranno contabilizzate mediante l'utilizzo dei prezzi unitari offerti dall'OEA.

Art. XIII.2 - Validità dei prezzi unitari

I prezzi unitari applicabili, per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del Contratto, sono quelli ricavabili a seguito dell'applicazione del ribasso presentato in sede di offerta e si intendono fissi, invariati, invariabili e validi per tutto il periodo contrattuale.

Per quanto concerne il ribasso da presentare in sede di offerta con riferimento agli importi unitari posti a base d'asta di cui al Par. VI.1, si ribadisce che il costo della manodopera definito dal relativo CCNL Istituti di Vigilanza Privata, è fissato nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Costo medio orario per il personale dipendente da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari- Servizio Tecnico Operativo Diurno e Notturno, non può essere oggetto di ribasso.

CAPITOLO XIV – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. XIV.1 - Soggetti ammessi alla procedura di gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla procedura di gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. XIV.2 - Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti indicati nei successivi articoli.

Art. XIV.2.1 - Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.

53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Art. XIV.2.2 - Requisito di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Art. XIV.2.3 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

Due referenze bancarie documentate da idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, attestanti che l'offerente "ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con regolarità, correttezza e puntualità".

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Art. XIV.2.4 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Aver eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio (2018-2019-2020), servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore a € 3.045.215,46.

A tal fine è necessario specificare per ogni tipologia di servizio: l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti.

b) essere in possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da organismi abilitati, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte:

- UNI EN ISO 9001:2015 (qualità)
- SA 8000:2014 (etica)
- UNI 10891:2000 (servizi di vigilanza)
- UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente)
- OHSAS 18001:2007 (sicurezza)

ovvero prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento ai servizi oggetto di gara.

c) essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, di autorizzazione prefettizia per lo svolgimento dell'attività di sicurezza sussidiaria di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931, all'art. 256 bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940 e ss.mm.ii., all'art. 18 del D.L. n. 144/2005, convertito in L. n. 155/2005, nonché al D.M. n. 154/2009, al D.M. n. 269/2010 e al D.M. n. 56/2015 di revisione del D.M. n. 269/2010, per classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) e ambito territoriale adeguato a quello richiesto dal citato Decreto n. 269/2010.

d) disporre, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, di una Centrale Operativa

presidiata da operatori G.P.G. H/24 in cui dovranno essere installate linee telefoniche con impianto di registrazione vocale; disporre di specifico ed autonomo ponte radio e relativi apparati, fissi e mobili, in quantità tale da garantire le necessarie comunicazioni tra il personale in servizio contemporaneamente presso tutti i siti dell'Università e la centrale Operativa.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, **di cui all'art. XIV.2.2**, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui all'art. XIV.2.3**, deve essere posseduto da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Il **requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. XIV.2.4, lett. a)**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo e di consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e la restante misura cumulativamente dalle mandanti.

I **requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. XIV.2.4, lett. b) e lett. c)**, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Il **requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. XIV.2.4, lett. d)**, deve essere posseduto da almeno una delle imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Art. XIV.3 - Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Il calcolo del punteggio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà eseguito con la seguente formula:

$P = \text{punteggio massimo}$ fra i punteggi ottenuti dalle varie ditte concorrenti, ditte (a), (a)=1,..N, essendo N il numero totale delle ditte concorrenti. Il punteggio della ditta generica (a) è dato dalla formula:

$P(a) = P_1(a) + P_2(a)$, dove

$P_1(a)$ = punteggio della ditta (a) relativo all'offerta *tecnica*;

$P_2(a)$ = punteggio della ditta (a) relativo all'offerta *economica*.

All'offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti in base ai seguenti requisiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO (100 PUNTI)
OFFERTA TECNICA	MAX 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	MAX 30 PUNTI

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati a seguire verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI COSI' SUDDIVISI

Parametro		MAX 70 punti
1	Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio	MAX 20 punti
2	Maggior rating di legalità	MAX 10 punti
3	Programmazione di specifici corsi di formazione e aggiornamento per l'intera durata dell'appalto, con particolare riferimento al settore informatico/tecnologico	MAX 20 punti
4	Programmazione di specifici corsi per l'acquisizione e l'aggiornamento degli attestati di addetto di primo soccorso e di addetto antincendio - fermo restando l'obbligo di assicurare il possesso dei predetti attestati in capo al 50% del personale impiegato	MAX 20 punti

A ciascun concorrente verrà attribuito un punteggio sulla base dell'idoneità dell'offerta tecnica ad innalzare i livelli qualità del servizio offerto.

L'offerta tecnica non dovrà contenere, in nessun caso, a pena di esclusione, riferimenti ad eventuali costi.

In nessun caso l'offerta tecnica potrà prevedere soluzioni che comportino per l'Università un incremento di spesa per il servizio in argomento, rispetto all'offerta presentata in sede di gara.

Con riferimento ai criteri motivazionali e ai sub-criteri a cui la commissione si atterrà per attribuire i punteggi prestabiliti, si precisa quanto segue:

1) **con riferimento al criterio di valutazione sub 1)**, sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della descrizione dettagliata del sistema organizzativo del servizio offerto, fornisca proposte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative a:

- disponibilità a supportare l'amministrazione con 1.000 ore aggiuntive in occasione di prove di accesso ai corsi a numero programmato, lauree, eventi, manifestazioni, convegni, ecc., senza oneri economici a carico dell'Università di qualsiasi natura, presso le strutture oggetto dell'appalto *de quo* (**punti 16**);
- pianificazione del servizio e gestione del personale (anche in caso di ferie, permessi, ecc.), inclusi i casi di imprevista assenza del personale anche in sede di agitazione e/o scioperi dello stesso (**punti 2**);
- monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi, con riferimento alla metodologia adottata, alle procedure, agli strumenti ed alle risorse impiegate (**punti 2**).

2) **in riferimento al criterio di valutazione sub 2)**, sarà considerata migliore l'offerta in possesso del maggior rating di legalità valutato come di seguito:

- all'impresa iscritta al rating di legalità con punteggio base pari a tre stelle (***) sarà assegnato un punteggio pari a **10 punti**;
- all'impresa iscritta al rating di legalità con punteggio base pari a due stelle (***) sarà assegnato un punteggio pari a **9 punti**;
- all'impresa iscritta al rating di legalità con punteggio base pari ad una stella (*) sarà assegnato un punteggio pari a **8 punti**.

Conformemente a quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 2 "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" vengono introdotte le seguenti compensazioni per evitare di penalizzare le imprese estere, quelle di nuova costituzione e quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating:

- all'impresa che, nella persona del titolare o del legale rappresentante o di chi ha il potere di impegnare la stessa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico), renda dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in ordine al possesso di un numero compreso tra 6 e 8 tra gli elementi di cui alle lett. da a) ad h) sotto indicate presenti nel rating di legalità (e diversi da quelli già considerati ai fini della qualificazione) sarà assegnato un punteggio pari a **10 punti**; tra 3 e 5 elementi sarà assegnato un punteggio pari a **9 punti** e tra 1 e 2 elementi sarà assegnato un punteggio pari a **8 punti**:

- a) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi;
- b) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici;
- c) di utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- d) di adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- e) adottare processi per garantire forme di *Corporate Social Responsibility*;
- f) essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*white list*);
- g) avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
- h) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

L'assenza dell'attribuzione del rating di legalità o (per le imprese estere quelle di nuova costituzione e quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating) l'assenza di elementi di compensazione così come sopra declinati, determinerà l'attribuzione di punteggio pari a zero.

3) **In riferimento al criterio di valutazione sub 3)**, sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della programmazione dettagliata di specifici corsi di formazione e aggiornamento in ambito informatico/tecnologico, per l'intera durata dell'appalto, assicuri la formazione qualificata del personale addetto al servizio da parte di enti accreditati, valutata, con riferimento alla percentuale p del personale destinatario dei corsi, secondo le seguenti modalità:

- $p \leq 50 \%$ *punti 0*
- $50 \% < p \leq 70 \%$ *punti 5*
- $70 \% < p \leq 80 \%$ *punti 10*
- $80 \% < p \leq 90 \%$ *punti 15*
- $90 \% < p \leq 100 \%$ *punti 20*

4) **in riferimento al criterio di valutazione sub 4)**, sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della programmazione dettagliata di specifici corsi per l'acquisizione e l'aggiornamento degli attestati di addetto di primo soccorso e di addetto antincendio - fermo restando l'obbligo di assicurare il possesso dei predetti attestati in capo al 50% del personale impiegato - assicuri l'acquisizione e l'aggiornamento di tali attestati in capo al personale addetto al servizio, valutata, con riferimento alla percentuale p del personale coinvolto, secondo le seguenti modalità:

- $50 \% < p \leq 60 \%$ *punti 2*
- $60 \% < p \leq 70 \%$ *punti 6*
- $70 \% < p \leq 80 \%$ *punti 10*
- $80 \% < p \leq 90 \%$ *punti 14*
- $90 \% < p \leq 100 \%$ *punti 20*

COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai requisiti 1 a 4 e per ciascun parametro dell'offerta (a) sarà attribuito un coefficiente di prestazione

$V(a)_i$, variabile tra zero e 1, derivante dalla media dei coefficienti di prestazione attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuna delle offerte in gara, sulla base dei seguenti criteri:

Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Per l'attribuzione del punteggio complessivo $P_1(a)$ relativo all'offerta tecnica della ditta (a) (di seguito offerta (a)) si procederà mediante l'applicazione della seguente formula:

$P_1(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$, dove:

$P_1(a)$ = punteggio di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria (da 1 ad n).

La Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti della prestazione attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. La predetta operazione sarà effettuata per ciascun parametro (da 1 a 4). Successivamente, la Commissione procederà alla somma dei relativi punteggi conseguiti da ciascun concorrente per i parametri da 1 a 4 (punteggio Offerta Tecnica).

COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Al requisito ribasso offerto sull'importo dalla ditta (a), costituito dal solo elemento prezzo, sarà attribuito un coefficiente di prestazione $C(a)$, determinato come segue:

$C(a) = X * A(a) / A_{soglia}$, se $A(a) \leq A_{soglia}$

$C(a) = X + (1,00 - X) * [(A(a) - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$, se $A(a) > A_{soglia}$.

Dove:

$C(a)$ = coefficiente di prestazione attribuito al concorrente della ditta (a)

$A(a)$ = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente della ditta (a)

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) di tutti i concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso massimo) più conveniente.

La Commissione procederà successivamente ad assegnare il punteggio relativo all'offerta economica a ciascun concorrente (a) secondo la seguente formula:

$P_2(a) = P_{max} * C(a)$

dove:

$P_2(a)$ = punteggio attribuito al concorrente della ditta (a)

P_{max} = punteggio massimo attribuibile al requisito (30 punti);

$C(a)$ = coefficiente attribuito al concorrente della ditta (a).

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno considerate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

CAPITOLO XV - ALLEGATI – COMUNICAZIONI

Art. XV.1 Allegati

Sono allegati al presente capitolato speciale di cui costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

- 1) Elenco immobili dell'Ateneo distinti in base al titolo di possesso (Allegato 1);
- 2) Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (Allegato 2)

Art. XV.2 Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa all'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato sarà effettuata al Responsabile del procedimento, dott. ing. Enrico Parrinello, ai seguenti recapiti: tel. 095 4781143; e-mail: enrico.parrinello@unict.it